

Dispositivo

Il rifiuto di fornire un dispositivo di accesso al *réseau privé virtuel des avocats* (rete privata virtuale degli avvocati), emesso dalle autorità competenti nei confronti di un avvocato debitamente iscritto ad un ordine forense di un altro Stato membro, per il solo motivo che tale avvocato non è iscritto presso un foro del primo Stato membro in cui intende esercitare la sua professione in qualità di libero prestatore di servizi, nei casi in cui l'obbligo di agire di concerto con un altro avvocato non è imposto dalla legge, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, in combinato disposto con l'articolo 56 TFUE e con l'articolo 57, terzo comma, TFUE. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale rifiuto, alla luce del contesto in cui è opposto, risponda realmente agli obiettivi di tutela dei consumatori e di buona amministrazione della giustizia, che possono giustificarlo, e se le conseguenti restrizioni non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi.

⁽¹⁾ GU C 165 del 10.5.2016.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajowa Izba Odwoławcza — Polonia) — Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

(Causa C-131/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/17/CE — Principi di aggiudicazione degli appalti — Articolo 10 — Principio di parità di trattamento tra gli offerenti — Obbligo degli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di modificare o di integrare la loro offerta — Diritto dell'ente aggiudicatore di trattenere la garanzia bancaria in caso di rifiuto — Direttiva 92/13/CEE — Articolo 1, paragrafo 3 — Procedure di ricorso — Decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico — Esclusione di un offerente — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire)

(2017/C 239/17)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Krajowa Izba Odwoławcza

Parti

Ricorrenti: Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik

Convenuto: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Con l'intervento di: Digital-Center sp. z o.o.

Dispositivo

- 1) Il principio di parità di trattamento degli operatori economici stabilito dall'articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice inviti un offerente a presentare le dichiarazioni o i documenti la cui comunicazione era richiesta dal capitolato d'onere e che non sono stati presentati nel termine stabilito per presentare le offerte. Tale articolo non osta, invece, a che l'amministrazione aggiudicatrice inviti un offerente a chiarire un'offerta o a rettificare un errore materiale manifesto contenuto in quest'ultima, a condizione che, tuttavia, un tale invito sia rivolto a qualsiasi offerente che si trovi nella stessa situazione, che tutti gli offerenti siano trattati in modo uguale e leale e che tale chiarimento o tale rettifica non possa essere assimilato alla presentazione di una nuova offerta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

- 2) La direttiva 92/13/CE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, deve essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico ha dato luogo alla presentazione di due offerte e all'adozione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, di due decisioni in contemporanea recanti rispettivamente rigetto dell'offerta di uno degli offerenti e aggiudicazione dell'appalto all'altro, l'offerente escluso, che ha presentato un ricorso avverso tali due decisioni, deve poter chiedere l'esclusione dell'offerta dell'offerente aggiudicatario, in modo tale che la nozione di «un determinato appalto», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13, come modificata dalla direttiva 2007/66, può, se del caso, riguardare l'eventuale avvio di una nuova procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

⁽¹⁾ GU C 211 del 13.6.2016.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova — Romania) — Fondul Proprietatea SA/Complexul Energetic Oltenia SA

(Causa C-150/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Credito vantato da una società il cui capitale è detenuto a maggioranza dallo Stato rumeno nei confronti di una società della quale tale Stato è l'unico azionista — Dazione in pagamento — Nozione di «aiuto di Stato» — Obbligo di notifica alla Commissione europea)

(2017/C 239/18)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Craiova

Parti

Ricorrente: Fondul Proprietatea SA

Convenuta: Complexul Energetic Oltenia SA

Dispositivo

- 1) In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la decisione di una società detenuta in maggioranza da uno Stato membro di accettare, al fine di estinguere un credito, una dazione in pagamento di un attivo consistente nella proprietà di un'altra società della quale tale Stato membro è l'unico azionista e di pagare un importo corrispondente alla differenza tra il valore stimato di tale attivo e l'importo di tale credito, può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE, qualora
- tale decisione costituisca un vantaggio concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali e sia imputabile allo Stato,
 - l'impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto analoghe agevolazioni da un creditore privato e
 - detta decisione sia idonea a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza.
- Spetta ai giudici nazionali verificare se tali condizioni sono soddisfatte.
- 2) Se un giudice nazionale qualifica come aiuto di Stato la decisione di una società detenuta a maggioranza da uno Stato membro di accettare, al fine di estinguere un credito, una dazione in pagamento di un attivo consistente nella proprietà di un'altra società della quale lo Stato membro è l'unico azionista e di pagare un importo corrispondente alla differenza tra il valore stimato di tale attivo e l'importo di tale credito, le autorità di detto Stato membro sono tenute a notificare tale aiuto alla Commissione europea prima della sua esecuzione, in applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

⁽¹⁾ GU C 200 del 6.6.2016.